



CITTÀ DI OLBIA

Provincia di Olbia Tempio

Regolamento per la costituzione
e tenuta dell'elenco degli operatori economici
per la preselezione delle imprese da invitare
alle procedure negoziate per l'affidamento
di lavori, servizi e forniture

Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
92 del 30.09.2010 In vigore dal 03.11.2010

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI.....	3
Articolo 1 - Definizioni	3
Articolo 2 - Istituzione degli elenchi di operatori economici	3
Articolo 3 - Campo di applicazione	4
TITOLO II - NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI	5
Articolo 4 - Procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici	5
Articolo 5 - Requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento nell'elenco degli operatori	6
TITOLO III - NORME PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI	9
Articolo 6 - Gestione degli elenchi dopo la prima costituzione	9
Articolo 7 - Cancellazione dall'elenco.....	10
Articolo 8 - Procedura di cancellazione	10
TITOLO IV - MODALITÀ D'USO DEGLI ELENCHI.....	11
Articolo 9 - Preselezione degli operatori economici dall'elenco.....	11
TITOLO V - NORME TRANSITORIE PER GLI ELENCHI ESISTENTI	12
Articolo 10 -Equivalenza dell'iscrizione.....	12
Articolo 11 -Aggiornamento dell'iscrizione.....	12
Articolo 12 -Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni	12



CITTÀ DI OLBIA

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono, come previste dalla vigente disciplina:
 - “lavori”: si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica;
 - “forniture”: si intendono i contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
 - “servizi”: si intendono le attività diverse dai lavori o dalle forniture, elencate nell'Allegato II al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
 - “procedura negoziata”: si intende la procedura di scelta del contraente in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
 - “cottimo fiduciario”: si intende la procedura negoziata da esperire per la scelta del cottimista nell'ambito degli interventi realizzabili in economia.

Articolo 2 - Istituzione degli elenchi di operatori economici

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la gestione e la tenuta degli elenchi di operatori economici per l'affidamento di forniture e lavori o servizi, a procedura negoziata ovvero in economia in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 57, comma 6 e 125, comma 11 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni nonché in forza dell'art. 33 della L.R. 07.08.2007 n° 5.
2. Il presente regolamento intende configurare l'elenco degli operatori economici qualificati quale strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia, come richiamati nella Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 23 giugno 2006, ed assicurare altresì la pubblicità dell'attività negoziale dell'ente ai sensi del punto 6) della direttiva del Ministero delle Riforme e Innovazioni nella P.A. n. 2/2007.
3. Per le forniture e servizi a carattere trasversale il “Settore Sviluppo, pianificazione, provveditorato, sportello unico imprese” costituisce gli elenchi per le acquisizioni di competenza comunale. Per le forniture e servizi a carattere specifico ciascun dirigente può utilizzare gli elenchi predisposti da detto Settore laddove siano presenti le categorie merceologiche corrispondenti ai codici CPV necessari. Per i lavori il “Settore Tecnico” costituisce gli elenchi degli operatori economici per l'esecuzione dei lavori e dello svolgimento dei servizi tecnici.
4. Gli operatori economici sono classificati in elenchi distinti:
 - per categorie merceologiche corrispondenti ai codici CPV in vigore per i servizi e le forniture;
 - per categorie corrispondenti a quelle individuate dal D.P.R. 25.01.2000, n. 34 per l'affidamento di lavori;



CITTÀ DI OLBIA

-
- per classi e categoria corrispondenti a quelle individuate dal D.M. 04.04.2001 per lo svolgimento dei servizi tecnici.
5. Gli elenchi di operatori economici presentano carattere aperto e tutte le imprese in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata degli elenchi medesimi. L'aggiornamento dell'elenco ha cadenza annuale, mentre la ripubblicazione dell'avviso di avvenuta attivazione degli elenchi di cui all'art. 6 avviene con cadenza triennale.
 6. Sul sito dell'amministrazione viene creata apposita sezione dedicata alla formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, nel quale può essere scaricato lo schema di domanda di iscrizione, il testo del presente regolamento ed altre notizie utili per agevolare l'iscrizione da parte delle imprese interessate. Nella home page del sito internet deve essere attivato un link sempre visibile che conduca direttamente alla predetta sezione dedicata agli elenchi.
 7. Nell'attesa dell'avvenuta costituzione ed operatività degli elenchi, i responsabili provvedono ad individuare gli operatori economici tramite indagini di mercato ovvero con l'utilizzo degli Albi esistenti.

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Gli elenchi di operatori economici dell'Amministrazione, costituiti e gestiti nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, possono essere utilizzati per l'affidamento a mezzo di procedura negoziata ovvero in economia mediante cottimo fiduciario, preceduta da indagine di mercato o gara ufficiosa.
2. I suddetti elenchi di operatori economici possono essere utilizzati, previa convenzione con il Comune di Olbia, anche da altri soggetti, pubblici o privati, di cui all'art. 32 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163.



CITTÀ DI OLBIA

TITOLO II - NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

Articolo 4 - Procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici

1. La formazione degli elenchi di cui agli articoli precedenti avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso sui seguenti mezzi:
 - all'albo pretorio;
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - sul sito Internet dell'amministrazione;
 - sul sito Internet istituzionale www.serviziocontrattipubblici.it;
 - sul sito Internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/;
2. E' possibile pubblicare nello stesso avviso iniziale la notizia della costituzione simultanea di una pluralità di elenchi di operatori.
3. L'avviso deve riportare le seguenti indicazioni:
 - le categorie merceologiche ed i corrispondenti codici CPV ovvero le categorie corrispondenti a quelle individuate dal D.P.R. 25.01.2000, n. 34 per l'affidamento di lavori ovvero le classi e categorie corrispondenti a quelle individuate dal D.M. 04.04.2001 per lo svolgimento dei servizi tecnici per le quali si avvia la costituzione degli elenchi di operatori economici qualificati;
 - l'indicazione del sito internet dell'amministrazione dove è possibile prelevare lo schema della domanda di iscrizione ;
 - la documentazione, che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 5;
 - l'indirizzo al quale deve essere inoltrata la domanda di iscrizione da parte degli interessati;
 - il termine di presentazione della domanda per la prima iscrizione;
 - il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione;
 - la menzione che le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti saranno sottoposte a verifica a campione e le conseguenze di cui all'articolo 5, comma 7, del presente regolamento in caso di dichiarazioni false o mendaci.
4. Lo schema di domanda di iscrizione deve essere di regola disponibile sul sito internet dell'amministrazione e scaricabile dall'impresa interessata.
5. Alla domanda di iscrizione, redatta su carta munita di regolare bollo, devono essere allegati i documenti richiesti per la dimostrazione dei requisiti di cui al successivo articolo 5.
6. L'impresa può richiedere, con la medesima domanda, l'iscrizione a più categorie merceologiche ovvero a più categorie per l'esecuzione dei lavori ovvero a più classi e categorie per lo svolgimento dei servizi tecnici per le quali si avvia la costituzione degli elenchi di operatori economici qualificati, allegando la documentazione necessaria a tal fine.
7. Il termine per la presentazione delle candidature per la formazione del primo elenco deve essere non inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



CITTÀ DI OLBIA

8. Alle imprese che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti nell'avviso, viene data comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande medesime, dell'avvenuta iscrizione nell'elenco e del relativo numero, ovvero dei motivi ostativi all'iscrizione.
9. Alle imprese che hanno eventualmente presentato domanda di iscrizione oltre i termini viene data comunicazione della data del successivo aggiornamento annuale dell'elenco, nel quale la domanda sarà presa in considerazione ai fini dell'iscrizione dell'impresa nell'elenco medesimo.
10. L'ordine di iscrizione nell'elenco per ciascuna categoria, tra le imprese che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti dall'avviso, è dato dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo.
11. Gli elenchi degli operatori economici, una volta costituiti, vengono pubblicati sul sito Internet dell'Amministrazione e sul casellario informatico dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per ordine esclusivamente alfabetico e non per ordine di iscrizione.

Articolo 5 - Requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento nell'elenco degli operatori

1. Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione negli elenchi devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta o ristretta.
2. Le imprese che richiedono l'iscrizione all'Elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da comprovare mediante i documenti sotto elencati, da allegare alla domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del presente Regolamento:

a) per servizi e forniture:

- a1) iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione ovvero iscrizione al registro Prefettizio senza la clausola di esclusione dai pubblici appalti, se cooperativa, o iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91, se cooperativa sociale;
- a2) possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- a3) regolarità contributiva attestata mediante D.U.R.C. in corso di validità;
- a4) referenza bancaria attestante la solidità economico-finanziaria dell'impresa;
- a5) dimostrazione dell'avvenuta regolare esecuzione presso altra amministrazione pubblica e/o soggetto privato di un servizio o fornitura analoga, corrispondente alla categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione;
- a6) eventuali cataloghi o campioni dei prodotti per le forniture, qualora il responsabile della procedura di formazione dell'elenco li reputi necessari od opportuni, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione;
- a7) eventuale ulteriore documentazione a comprova degli ulteriori requisiti speciali (es. certificazione di qualità) che il responsabile della procedura di formazione dell'elenco reputi necessaria od opportuna, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione;



CITTÀ DI OLBIA

I requisiti di cui alle lettere a2) e a5) possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000. n. 445.

b) per lavori:

- b1) per l'invito a procedure negoziate relative a lavori di importo superiore ad Euro 150.000, è necessaria la dimostrazione del possesso di un'attestazione rilasciata da una S.O.A.;
 - b2) per l'invito a procedure negoziate relative a lavori di importo pari o inferiore ad Euro 150.000, è necessaria la documentazione a comprova dei requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 25.01.2000, n. 34;
 - b3) possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b4) regolarità contributiva attestata mediante D.U.R.C. in corso di validità;
- I requisiti di cui alla lettera b3) possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000. n. 445.

c) per i servizi tecnici, relativamente agli affidamenti di incarichi di importo fino ad Euro 100.000:

- c1) certificato di abilitazione professionale;
- c2) curriculum professionale;
- c3) eventuale ulteriore documentazione a comprova degli ulteriori requisiti speciali che il responsabile della procedura di formazione dell'elenco reputi necessaria od opportuna, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione;
- c4) possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

I requisiti di cui alla lettera c4) possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000. n. 445;

- 3. Gli operatori economici devono dichiarare altresì le situazioni di controllo e collegamento con altre imprese di cui al comma 2 dell'art. 34 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163.
- 4. In relazione alle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione procede a verifiche d'ufficio a campione mediante estrazione a sorte tra un numero minimo di uno ad un massimo pari al 5% , arrotondato all'unità superiore, delle domande di iscrizione presentate.
- 5. E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di procedere a verifiche d'ufficio oltre al predetto campione in caso di dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.
- 6. Per le iscrizioni negli elenchi relativi agli affidamenti di lavori pubblici, servizi e forniture, si procede alla verifica mediante consultazione del casellario informatico presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. In caso di accertata carenza dei requisiti generali ovvero di falsità della dichiarazione, l'Amministrazione rigetta la domanda di iscrizione, dandone immediata comunicazione al richiedente. Il provvedimento di rigetto ha efficacia interdittiva annuale.
- 7. In caso di dichiarazioni false segnala altresì il fatto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e alla competente Procura della Repubblica.



CITTÀ DI OLBIA

-
8. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.



CITTÀ DI OLBIA

TITOLO III - NORME PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI

Articolo 6 - Gestione degli elenchi dopo la prima costituzione

1. A seguito della formazione degli elenchi, l'Amministrazione, al fine di assicurare l'effettività dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, procede alla pubblicazione, entro il 31 gennaio di ogni triennio, di un unico avviso nel quale si dà atto dell'avvenuta attivazione ed esistenza di elenchi di operatori economici presso l'amministrazione e si sollecitano eventuali ulteriori candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate.
2. L'avviso riporta le seguenti indicazioni:
 - le categorie merceologiche ed i corrispondenti codici CPV ovvero le categorie corrispondenti a quelle individuate dal D.P.R. 25.01.2000, n. 34 per l'affidamento di lavori ovvero le classi e categorie corrispondenti a quelle individuate dal D.M. 04.01.2001 per lo svolgimento dei servizi tecnici per le quali si avvia la costituzione degli elenchi di operatori economici qualificati;
 - il sito internet dell'Amministrazione dove è possibile prelevare lo schema della domanda di iscrizione e l'elenco della documentazione da allegare;
 - l'indirizzo al quale deve essere inoltrata la domanda di iscrizione da parte degli interessati;
 - il termine di presentazione della domanda, non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito Internet istituzionale www.serviziocontrattipubblici.it;
 - il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione;
 - la menzione che le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti saranno sottoposte a verifica a campione e le conseguenze di cui all'articolo 5, comma 7, del presente regolamento, in caso di dichiarazioni false o mendaci.
3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sui seguenti mezzi:
 - all'albo pretorio;
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - sul sito Internet dell'amministrazione;
 - sul sito Internet istituzionale www.serviziocontrattipubblici.it;
 - sul sito Internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/;
4. L'ordine delle nuove iscrizioni nell'elenco per ciascuna categoria, in coda alle imprese già precedentemente iscritte, tra gli operatori che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti dall'avviso, è dato dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo.
5. L'Amministrazione provvede all'aggiornamento dell'elenco con l'inserimento delle nuove iscrizioni, oltre alle ulteriori eventuali verifiche sulle imprese già iscritte, entro il 30 Giugno di ciascun anno.
6. Con cadenza annuale le imprese già iscritte negli elenchi sono tenute a dichiarare ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la persistenza dei requisiti generali e speciali ai fini del mantenimento dell'iscrizione. L'inadempimento di tali obblighi comporta l'avvio della procedura di cancellazione.



CITTÀ DI OLBIA

7. Le imprese già iscritte negli elenchi sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione, e sono comunque tenute ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187. Dovrà altresì, comunicare qualsiasi variazione interessanti le fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 5 del presente Regolamento. L'inadempimento di tali obblighi comporta l'avvio della procedura di cancellazione.
8. Il dirigente competente, mediante la propria struttura amministrativa, avvia la verifica a campione sulle imprese già iscritte, mediante sorteggio di un numero tra un minimo di uno ed un massimo pari al 5%, alle quali viene richiesto di comprovare il persistente possesso dei requisiti speciali di iscrizione e rispetto alle quali viene avviata la verifica d'ufficio sui requisiti generali.
9. Gli elenchi aggiornati vengono pubblicati sul sito Internet dell'Amministrazione e nel sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per ordine esclusivamente alfabetico e non per ordine di iscrizione.

Articolo 7 - Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio nei seguenti casi:
 - per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente articolo 5;
 - per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione della verifica a campione;
 - per mancata regolarità del D.U.R.C.;
 - per inosservanza dell'obbligo di comunicazione ex art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187;
 - quando l'impresa iscritta sia incorsa in accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione verso l'amministrazione;
 - per mancata presentazione di offerte in occasione di cinque inviti consecutivi;
2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

Articolo 8 - Procedura di cancellazione

1. Nei casi previsti dal comma 1 del precedente articolo 7, il Dirigente competente dà comunicazione all'impresa dell'avvio della procedura di cancellazione, con raccomandata A/R e comunicazione dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.
2. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il dirigente del servizio, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, si pronuncia in merito mediante motivato provvedimento, da notificare entro cinque giorni dalla sua adozione.
3. Il provvedimento di cancellazione ha efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, il dirigente può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva a tempo indeterminato.



CITTÀ DI OLBIA

TITOLO IV - MODALITÀ D'USO DEGLI ELENCHI

Articolo 9 - Preselezione degli operatori economici dall'elenco

1. Gli operatori economici iscritti nell'elenco nella medesima categoria, vengono selezionati con criterio rotativo seguendo l'ordine di iscrizione nell'elenco medesimo secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 10, del presente Regolamento.
2. Le imprese che hanno dichiarato quanto previsto dal comma 3 del dell'art. 5 del presente Regolamento non possono essere invitate alla medesima procedura di gara.
3. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge o dai regolamenti interni per le procedure in economia, ovvero ritenuto comunque non idoneo dal responsabile del procedimento ad assicurare una sufficiente concorrenzialità rispetto alla concreta fattispecie, lo stesso responsabile può integrare l'elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagini di mercato, a condizioni che questi risultino in possesso dei requisiti generali e speciali previsti per le procedure ordinarie.
4. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria non sia tale da assicurare una piena rotazione nella fasi successive al primo invito, ovvero in presenza di ragioni di opportunità o convenienza o per speciali circostanze, il responsabile del procedimento può invitare simultaneamente tutti gli operatori iscritti nell'elenco.
5. Gli operatori economici da invitare alle procedure di gara devono essere in numero tale da poter garantire l'applicabilità del comma 9 dell'articolo 122 del D.Lgs. 163/2006.



CITTÀ DI OLBIA

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 10 - Equivalenza dell'iscrizione

1. Gli operatori economici già iscritti per le medesime finalità all'Albo comunale istituito con delibera di G.M. n. 271 del 23.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni per l'affidamento lavori a procedura negoziata di importo fino a €. 100.000,00 e dell'Albo dei professionisti istituito con delibera di G.M. n. 73 del 14.04.2006 per l'affidamento di incarichi professionali esterni all'Amministrazione sono iscritti, con il medesimo protocollo ottenuto per l'iscrizione agli Albi comunali e per le medesime categorie, agli Elenchi di cui al presente Regolamento.

Articolo 11 - Aggiornamento dell'iscrizione

1. Gli operatori economici di cui al precedente articolo 10 dovranno, in occasione della pubblicazione del Bando di cui all'articolo 5 effettuare l'aggiornamento di cui all'articolo 6, 6° comma, del presente Regolamento.

Articolo 12 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento s'intendono abrogate, e quindi cessano di avere vigore le norme, gli atti ed i provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione.
3. Con l'approvazione del presente Regolamento il Comune aderisce al "Patto di integrità" stipulato tra l'A.N.C.I., il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione in seguito al quale in ogni contratto dovranno essere riportate in allegato le seguenti clausole:
"Tra il Comune di Olbia e i partecipanti alla gara Pubblica _____ .

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente comporterà l'esclusione dalle gare.

Questo documento costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dal Comune di Olbia a seguito di questa gara.

Questo Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Olbia e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti - corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Olbia impiegati ad ogni livello nell'espletamento della presente gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.



CITTÀ DI OLBIA

Il Comune di Olbia si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le gare: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al Sindaco del Comune di Olbia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

La sottoscritta ditta dichiara che non si è accordata e non si accorderà con altri fornitori partecipanti o meno alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza.

La sottoscritta ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Olbia tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

La sottoscritta ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità, potranno essere applicate:

- le seguenti sanzioni: cancellazione o perdita del contratto;*
- confisca del deposito cauzionale provvisorio;*
- confisca del deposito cauzionale definitivo;*
- addebito di una somma pari all'8% del valore del contratto a titolo di responsabilità per danno arrecato al Comune di Olbia, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;*
- addebito di una somma pari all'1% del valore del contratto per ogni partecipante, a titolo di responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti, sempre impregiudicata la prova predetta;*
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Olbia per 5 anni.*

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito."